Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 59

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 10 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1955



### 1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI



CONCORSI ED ESAMI



SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 10 MARZO 1956:



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1955, n. 1523.

**Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Londra (Gran Bretagna) ed istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Londra (Gran Bretagna) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Londra (Gran Bretagna) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Inghilterra, Galles, Isole del Canale e Isola di Man.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1955, n. 1524.

**Soppressione della Legazione d'Italia in Lussemburgo (Lussemburgo) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Lussemburgo (Lussemburgo) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Lussemburgo (Lussemburgo) un'Ambasciata.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1525.

**Proroga della durata del Consorzio napoletano cooperative lavoro, con sede in Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanata in esecuzione di essa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n. 759, con il quale fu costituito il Consorzio napoletano cooperative lavoro, con sede in Napoli, e ne fu approvato il relativo statuto;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente suddetto, in data 21 aprile 1955, relativa alla proroga della durata del Consorzio e del trasferimento della sede sociale da via Enrico Pessina n. 15, e via Cavallerizza a Chiaia n. 14;
Vista l'istanza 20 maggio 1955, con il quale il presidente del Consorzio in parola chiede l'approvazione delle modificazioni suddette;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577;
Ritenuto che il cambio del recapito sociale non costituisce trasferimento di sede:
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

*Articolo unico.*

La durata del Consorzio napoletano cooperative lavoro, con sede in Napoli, è prorogata di un ventennio, e precisamente fino al 27 ottobre 1975 (millenovecentosettantacinque).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1526.

**Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Bratislava (Cecoslovacchia).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consolato di 1ª categoria in Bratislava (Cecoslovacchia) è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956*
*Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 83.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1955, n. 1527.

**Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Durban (Unione del Sud Africa) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 1ª categoria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2976;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Durban (Unione del Sud Africa) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Durban (Unione del Sud Africa) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Johannesburg.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956*
*Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 86.* — CARLOMAGNO

---

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 84.

**Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, è effettuata altresì in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-1956.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

---

LEGGE 23 febbraio 1956, n. 85.

**Vendita a trattativa privata alla Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona, della zona di arenile della superficie di metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona, della zona di arenile estesa metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello

Stato, sita in Ancona, località San Clemente, per il prezzo di lire 20.000.000, con l'obbligo per l'acquirente di destinare il compendio ad attività industriali per almeno venti anni dalla data di stipula dell'atto.

All'approvazione del relativo contratto provvederà il Ministro per le finanze con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 86.

**Aggiunta della voce n. 46 alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernenti la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il regio decreto-legge suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 46:

« Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956*
*Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 84.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 87.

**Cambiamento della denominazione della frazione Concadirame del comune di Vescovana in quella di Santa Maria d'Adige (Padova).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Vescovana 27 febbraio 1954, n. 3 e 30 luglio 1955, n. 50, con le quali è stato chiesto che la denominazione della frazione « Concadirame » venga cambiata in quella di « Santa Maria d'Adige »;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Padova 26 ottobre 1954, n. 3202 e 10 ottobre 1955, n. 9381, con le quali è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Concadirame » del comune di Vescovana è mutata in quella di « Santa Maria d'Adige ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956*
*Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 87.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 88.

**Ricostituzione del comune di Caino, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2476, con il quale il comune di Caino, in provincia di Brescia, fu aggregato al comune di Nave;

Vista l'istanza 5 maggio 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Caino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Nave in data 30 marzo 1947, n. 6, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 1° luglio 1947, n. 14/307, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Caino, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Nave ed il ricostituito comune di Caino, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Nave.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Nave, che sarà inquadrato negli organici del comune di Caino, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 88. CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1956, n. 89.

**Segni caratteristici delle cartelle al portatore del Consolidato 3,50 % - 1906.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 novembre 1906, n. 616, col quale fu approvata la forma e furono determinati i segni distintivi per la prima emissione delle cartelle del Consolidato creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, concernente i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del Consolidato 3,50%-1906;

Visto il regio decreto 16 agosto 1906, n. 472, per la esecuzione della legge anzidetta;

Ritenuto di integrare, per esigenze tecniche di lavorazione dei titoli, l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il penultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, è aggiunto il seguente: « Le cartelle dei primi tre tagli possono recare l'indicazione a traforo della rendita annua, anzichè del capitale nominale: quelle di lire 3,50 e 17,50, in cifre; quelle di lire 7, in lettere ».

Art. 2.

Le indicazioni a traforo della rendita annua, di cui al precedente articolo, sono conformi a quelle risultanti dai modelli allegati, che, muniti del visto del Ministro per il tesoro, vengono approvati e depositati, insieme col presente decreto, di cui fanno parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1956

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 90.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa « Madonna della Scala », in Rimini (Forlì).**

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa « Madonna della Scala », in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 91.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna della Neve, nella località Boario Terme del comune di Darfo (Brescia).**

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 24 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della Neve, nella località Boario Terme del comune di Darfo (Brescia), con la dote costituita da titoli di Stato e da appezzamenti di terreno donati dal Vescovo pro-tempore di Brescia e dal rev. don Guido Turla.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 92.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Decollato, in Borgo San Giovanni (Milano).**

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Decollato, in Borgo San Giovanni (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *marzo* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 96, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 93.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria alle Acque, in località Millepertiche del comune di Musile di Piave (Venezia).**

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 31 maggio 1940, integrato con postilla senza data e con tre dichiarazioni 9 aprile 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria alle Acque in località Millepertiche del comune di Musile di Piave (Venezia), ed inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956*
*Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 71.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955.

**Ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la legge 31 marzo 1954, n. 141, sul riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1952, relativo alla ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa in questione;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione del Comitato predetto sulla base modificata e ampliata di cui alla legge sopra citata;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Amministrazioni e dalle Associazioni sindacali interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è costituito come segue:

*Presidente:*

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, o, in caso di assenza o di impedimento, uno dei vice presidenti.

*Membri:*

Schiano on. avv. Pasquale, Tomassi com.te Luigi, Ghirardelli Marino, Ricci com.te Giorgio, Grimaldi Attilio, Mucci cap. Luigi, Auricchio dott. Giuseppe e Ferretti dott. Ferdinando, in rappresentanza dei lavoratori;

Fidato dott. Alberto, Rositani com.te Teodoro, Aghina dott. Giacomo e Mazzella com.te Pasquale, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Astarita dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale della Previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale del Lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI — CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1956*
*Registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 95.* — BAGNOLI

(976)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1955.

**Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1955-56.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1955-56, approvato con decreto Ministeriale del 13 dicembre 1954;

Tenuto conto dell'andamento delle entrate finora verificatesi;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1955-56:

*In aumento:*

ENTRATE ORDINARIE

Art. 1. — Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . . . . . . . . . L. 7.000.000

*In aumento:*

SPESE ORDINARIE

Art. 1. — Assegnazione ai Consigli di patronato . . . . . . . . . . L. 7.000.000

Roma, addì 22 dicembre 1955

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1956*
*Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 325.* — FLAMMIA

(1024)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1956.

**Sostituzione di un membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il proprio decreto Ministeriale 10 marzo 1955, concernente la istituzione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la nota n. 49161 del Ministero della difesa-Aeronautica, in data 18 novembre 1955, con la quale viene prospettata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Leli, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, con il dottor Giuseppe Bilanzoni dello stesso Ministero;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bilanzoni, consigliere del Ministero della difesa-Aeronautica, è nominato membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio in sostituzione del dottor Giuseppe Leli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1956

*Il Ministro*: CORTESE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1956*
*Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 127*

(925)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1956.

**Autorizzazione alla cooperativa Magazzini generali di Prato a gestire a tempo indeterminato un Magazzino generale in Prato.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1955, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali di Prato, gestiti dall'omonima Società cooperativa per azioni;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Società per ottenere la trasformazione a tempo indeterminato dell'autorizzazione concessale col citato decreto Ministeriale 6 giugno 1955;

Considerato che i detti Magazzini hanno dato effettivo inizio alla loro gestione, con soddisfacenti risultati;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'autorizzazione concessa alla cooperativa Magazzini generali di Prato col decreto Ministeriale 6 giugno 1955, citato nelle premesse, deve intendersi accordata a tempo indeterminato.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1956

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

*Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1956.

**Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere necessarie per l'ampliamento della Centrale telefonica San Paolo di Torino.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con il decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1369, e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e finanze da una parte e la Società Telefonica Piemontese (poi S.T.I.P.E.L.) dall'altra, per la cessione del servizio telefonico pubblico nella I Zona, convenzione approvata con regio decreto del 23 aprile 1925, n. 505;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda del 10 dicembre 1955 presentata dalla S.T.I.P.E.L. intesa ad ottenere dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, resasi necessaria per l'ampiamento della Centrale telefonica San Paolo di Torino, nonchè il piano di massima e la relazione tecnica facenti parte integrante del presente decreto;

Considerato che le crescenti esigenze del servizio telefonico rendono necessario, indifferibile ed urgente l'ampliamento dei locali della centrale di cui trattasi, per cui è indispensabile estendere gli impianti della Società concessionaria del servizio;

Che per tale estensione l'immobile più adatto alle esigenze tecniche dell'impianto e del pubblico servizio, tenendo specialmente conto della situazione planimetrica della zona, è proprio quella, in conformità al progetto predisposto dalla Stipel, intestato a Tarella Eligio e Bianca fu Gio Batta, proprietari, e Villata Ida di Giuseppe ved. Tarella, usufruttuaria, sito in via San Paolo, 82 e descritto in appresso;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento della Centrale telefonica San Paolo di Torino per cui è prevista l'incorporazione, all'edificio sociale, dell'immobile individuato nel catasto urbano fabbricati del Comune amministrativo di Torino alla partita 52889, mappale 79 del foglio 81, sito in via San Paolo n. 82 del comune di Torino, intestato a Tarella Eligio e Bianca fu Gio Batta, proprietari, e Villata Ida di Giuseppe vedova Tarella usufruttuaria per 1/4, come casa civile con tettoia e cortile, di piani tre e vani quattordici con locali uso fonderia e laboratorio, con reddito imponibile complessivo di L. 11.250, e coerenziato come segue: a nord e parzialmente a nord-est, proprietà della Stipel; ad est, con aspetto di sud, la pubblica via San Paolo; a sud, con aspetto di ovest, il mappale 155 di proprietà del comune

di Torino; ad ovest, i mappali 75 e 76 rispettivamente di proprietà Bosio Sebastiano di Giovanni e Maletto Maddalena ed Angelo fu Giuseppe.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1875, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, i lavori inerenti all'edificio di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le espropriazioni e le opere dovranno incominciarsi entro il termine di giorni 60 e compiersi nel termine di mesi 24 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1956

*Il Ministro*: BRASCHI

(1019)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1956.

**Approvazione del secondo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale dei rispettivi territori.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640;

Visto il voto n. 2131, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 30 ottobre 1955;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il secondo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale dei rispettivi territori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

*Piemonte*:

1) Acqui (Alessandria); 2) Arona (Novara); 3) Bardonecchia (Torino); 4) Baveno (Novara); 5) Borgosesia (Vercelli); 6) Casale Monferrato (Alessandria); 7) Chieri (Torino); 8) Domodossola (Novara); 9) Gattinara (Vercelli); 10) Ivrea (Torino); 11) Moncalieri (Torino); 12) Mondovì (Cuneo); 13) Omegna (Novara); 14) Sestriere (Torino); 15) Tortona (Alessandria); 16) Varallo (Vercelli); 17) Bellagio (Como); 18) Certosa di Pavia (Pavia); 19) Crema (Cremona); 20) Darfo (Brescia); 21) Desenzano (Brescia); 22) Gallarate (Varese); 23) Gardone Riviera (Brescia); 24) Lecco (Como); 25) Legnano (Milano); 26) Lodi (Milano); 27) Ponte San Pietro (Bergamo); 28) Salò (Brescia); 29) San Pellegrino Terme (Bergamo); 30) Sesto San Giovanni (Milano); 31) Sirmione (Brescia); 32) Treviglio (Bergamo); 33) Vigevano (Pavia); 34) Voghera (Pavia).

*Veneto - Friuli - Venezia Giulia*:

35) Abano Terme (Padova); 36) Adria (Rovigo); 37) Asolo (Treviso); 38) Auronzo Misurina (Belluno); 39) Bassano del Grappa (Vicenza); 40) Battaglia Terme (Padova); 41) Castelfranco Veneto (Treviso); 42) Cittadella (Padova); 43) Chioggia (Venezia); 44) Conegliano (Treviso); 45) Este (Padova); 46) Grado (Gorizia); 47) Isolo (Venezia); 48) Legnago (Verona); 49) Marostica (Vicenza); 50) Monfalcone (Gorizia); 51) Monselice (Padova); 52) Montagnana (Padova); 53) Montegrotto Terme (Padova); 54) Pieve di Cadore (Belluno); 55) Recoaro Terme (Vicenza); 56) Schio (Vicenza); 57) Tarvisio (Udine); 58) Vittorio Veneto (Treviso).

*Emilia*:

59) Carpi (Modena); 60) Cattolica (Forlì); 61) Cervia (Ravenna); 62) Cesena (Forlì); 63) Cesenatico (Forlì); 64) Comacchio (Ferrara); 65) Faenza (Ravenna); 66) Fidenza (Parma); 67 Riccione (Forlì).

*Liguria*:

68) Albenga (Savona); 69) Albissola Marina (Savona); 70) Albissola Superiore (Savona); 71) Bordighera (Imperia); 72) Camogli (Genova); 73) Celle Ligure (Savona); 74) Finale Ligure (Savona); 75) Lavagna (Genova); 76) Lerici (La Spezia); 77) Ospedaletti (Imperia); 78) Pietra Ligure (Savona); 79) Portofino (Genova); 80) Recco (Genova); 81) Sarzana (La Spezia); 82) Vado (Savona); 83) Ventimiglia (Imperia); 84) Zoagli (Genova).

*Toscana*:

85) Bagni di Lucca (Lucca); 86) Borgo San Lorenzo (Firenze); 87) Camaiore (Lucca); 88) Chiusi (Siena); 89) Cortona (Arezzo); 90) Empoli (Firenze); 91) Fiesole (Firenze); 92) Forte dei Marmi (Lucca); 93) Monte Argentario (Grosseto); 94) Montepulciano (Siena); 95) Montevarchi (Arezzo); 96) Orbetello (Grosseto); 97) Pescia (Pistoia); 98) Pietrasanta (Lucca); 99) Piombino (Livorno); 100) Pontedera (Pisa); 101) Prato (Firenze); 102) Rosignano Marittimo (Livorno); 103) San Giovanni Valdarno (Arezzo); 104) San Sepolcro (Arezzo); 105) Volterra (Pisa).

*Marche*:

106) Civitanova (Macerata); 107) Fabriano (Ancona); 108) Fano (Pesaro); 109) Falconara Marittima (Ancona); 110) Fermo (Ascoli Piceno); 111) Jesi (Ancona); 112) Loreto (Ancona); 113) Portorecanati (Macerata); 114) Porto San Giorgio (Ascoli Piceno); 115) Recanati (Macerata); 116) San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno); 117) Senigallia (Ancona); 118) Urbino (Pesaro); 119) Città di Castello (Perugia); 120) Foligno (Perugia); 121 Gubbio (Perugia); 122) Narni (Terni); 123) Spoleto (Perugia); 124) Todi (Perugia).

*Lazio*:

125) Albano (Roma); 126) Ariccia (Roma); 127) Bracciano (Roma); 128) Cassino (Frosinone); 129) Cerveteri (Roma); 130) Civitacastellana (Viterbo); 131) Civitavecchia (Roma); 132) Colleferro (Roma); 133) Formia (Latina); 134) Gaeta (Latina); 135) Genzano (Roma); 136) Grottaferrata (Roma); 137) Guidonia Montecelio (Roma); 138) Marino (Roma); 139) Minturno Scauri (Latina); 140) Montefiascone (Viterbo); 141) Monterotondo (Roma); 142) Net-

tuno (Roma); 143) Orte (Viterbo); 144) Pomezia (Roma); 145) Segni (Roma); 146) Santa Marinella (Roma); 147) Sora (Frosinone); 148) Subiaco (Roma); 149) Sutri (Viterbo); 150) Tarquinia (Viterbo); 151) Terracina (Latina); 152) Tivoli (Roma); 153) Velletri (Roma).

*Abruzzo e Molise*:

154) Avezzano (L'Aquila); 155) Castel di Sangro (L'Aquila); 156) Giulianova (Teramo); 157) Isernia (Campobasso); 158) Lanciano (Chieti); 159) Ortona (Chieti); 160) Pescocostanzo (L'Aquila); 161) Pratola Peligna (L'Aquila); 162) Sulmona (L'Aquila); 163) Termoli (Campobasso); 164) Tagliacozzo (L'Aquila); 165) Vasto (Chieti).

*Campania*:

166) Amalfi (Salerno); 167) Ariano Irpino (Avellino); 168) Aversa (Caserta); 169) Battipaglia (Salerno); 170) Capua (Caserta); 171) Castellammare di Stabia (Napoli); 172) Cava dei Tirreni (Salerno); 173) Frattamaggiore (Napoli); 174) Nocera Inferiore (Salerno); 175) Nola (Napoli); 176) Portici (Napoli); 177) Pozzuoli (Napoli); 178) Resina (Napoli); 179) Sarno (Salerno); 180) Santa Maria Capua Vetere (Caserta); 181) Torre Annunziata (Napoli); 182) Torre del Greco (Napoli).

*Puglie*:

183) Altamura (Bari); 184) Andria (Bari); 185) Barletta (Bari); 186) Bisceglie (Bari); 187) Fasano (Brindisi); 188) Galatina (Lecce); 189) Gallipoli (Lecce); 190) Gioia del Colle (Bari); 191) Lucera (Foggia); 192) Margherita di Savoia (Foggia); 193) Molfetta (Bari); 194) Nardò (Lecce); 195) Ostuni (Brindisi); 196) San Severo (Foggia); 197) Trani (Bari).

*Lucania*:

198) Bernalda (Matera); 199) Lagonegro (Potenza); 200) Melfi (Potenza); 201) Montalbano Jonico (Matera); 202) Pisticci (Matera); 203) Rionero (Potenza); 204) Venosa (Potenza).

*Calabria*:

205) Caulonia (Reggio Calabria); 206) Crotone (Catanzaro); 207) Paola (Cosenza); 208) Spezzano di Sila (Cosenza); 209) Vibo Valentia (Catanzaro); 210) Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

I Comuni compresi nel presente elenco debbono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° marzo 1956

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

*Il Ministro per l'interno*
TAMBRONI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(983)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura dell'Università di Palermo.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di architettura della Università di Palermo, è vacante la cattedra di « composizione architettonica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1020)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno, cura e turismo ad una parte del territorio del comune di Ancona ed all'intero territorio dei comuni di Camerano, Numana e Sirolo e attribuzione, alla stazione stessa, della denominazione di « Riviera del Conero ».**

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1956, n. 18703.5, è stato riconosciuto, in via definitiva — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni — ad una parte del territorio del comune di Ancona ed all'intero territorio dei comuni di Camerano, Numana e Sirolo il carattere di stazione di soggiorno, cura e turismo.

Con lo stesso decreto interministeriale alla stazione è stata attribuita la denominazione di « Riviera del Conero ».

(984)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dei piani provvisori di classifica e di ripartizione delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 4741 in data 28 febbraio 1956, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i piani provvisori di classifica e di ripartizione delle spese delle opere d'interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara.

(979)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « ACLI », con sede in Gabicce (Pesaro), e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 febbraio 1956, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « ACLI », con sede in Gabicce (Pesaro), costituita con atto 5 dicembre 1946 per notaio dott. Bruno Cecchi, ed è stato nominato commissario il cav. Ottavio Pecorario.

(991)

**Nomina del liquidatore della Società anonima Cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile », con sede in Monopoli**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 febbraio 1956, il prof. Francesco Grattagliano, è stato nominato liquidatore della Società anonima Cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile », con sede in Monopoli.

(988)

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima Cooperativa agricola e di lavoro « L'Umanità », con sede in Andria, e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1956, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima Cooperativa agricola e di lavoro « L'Umanità », con sede in Andria, già Società anonima Cooperativa di produzione agricola e di lavoro « L'Umanità », costituita in data 30 agosto 1947 per atto del notaio avv. Stefano Sgaramello di Andria, ed è stato nominato commissario governativo l'avv. Michele Doria.

(990)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunciato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali, relativo al certificato del Prestito redimibile 3,50 % 1934, n. 451319, per l'annua rendita di L. 4186, a favore di Terrasi Caterina fu Giovanni, moglie di Saitta Enrico, domiciliata a Palermo, con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 31 ottobre 1955

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(5824)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

**Corso dei cambi del 9 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA. | 624,88 | 624,87 | 624,88 | 624,86 | 624,85 | 624,90 | 624,90 | 624,86 | 624,87 | — |
| $ Can. | 625,70 | 625,50 | 625,50 | 625,75 | 625,375 | 625,75 | 625,40 | 625,75 | 625,75 | — |
| Fr Sv. lib. | 145,82 | 145,82 | 145,81 | 145,82 | 145,77 | 145,82 | 145,815 | 145,82 | 145,84 | — |
| Kr. D. | 90,62 | 90,63 | 90,63 | 90,62 | 90,60 | 90,68 | 90,63 | 90,62 | 90,62 | — |
| Kr. N. | 87,62 | 87,63 | 87,63 | 87,62 | 87,59 | 87,68 | 87,60 | 87,62 | 87,62 | — |
| Kr. Sv. | 120,71 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,70 | 120,78 | 120,63 | 120,65 | 120,72 | — |
| Fol. | 164,90 | 164,96 | 164,82 | 164,83 | 164,80 | 165 — | 164,88 | 164,83 | 164,90 | — |
| Fr. B. | 12,58 | 12,575 | 12,58 | 12,575 | 12,57 | 12,589 | 12,5775 | 12,575 | 12,58 | — |
| Fr. Fr. | 178,40 | 178,34 | 178,34 | 178,28 | 178,25 | 178,55 | 178,25 | 178,28 | 178,40 | — |
| Fr. Sv. acc. | 143,30 | 143,30 | 143,27 | 143,32 | 143,30 | 143,40 | 143,26 | 143,32 | 143,28 | — |
| Lst. | 1753 — | 1753 — | 1753,25 | 1753,375 | 1752,75 | 1751,50 | 1753,50 | 1753,375 | 1754,875 | — |
| Dm. occ. | 149,72 | 149,73 | 149,67 | 149,74 | 149,72 | 149,73 | 149,65 | 149,64 | 149,71 | — |

**Media dei titoli del 9 marzo 1956**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 59,65 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,175 |
| Id. 5 % 1935 | 91,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,40 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 70,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,20 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 83,50 |
| Id. 5 % 1936 | 94,025 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 83,275 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 56,275 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,10 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 95,475 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 95,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 95,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 95,075 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 9 marzo 1956**

| | |
|---|---|
| 1 dollaro USA. | 624,88 |
| 1 dollaro Can. | 625,575 |
| 1 Fr. Sv. lib. | 145,817 |
| 1 Kr. Dan. | 90,625 |
| 1 Kr. Norv. | 87,61 |
| 1 Kr. Sv. | 120,64 |
| 1 Fol. | 164,855 |
| 1 Fr. bel. | 12,574 |
| 100 Fr. Fr. | 178,265 |
| 1 Fr. Sv. acc. | 143,29 |
| 1 Lst. | 1753,437 |
| 1 Marco ger. | 149,625 |

**Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti**

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 56, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1956, le seguenti quotazioni, presso la Borsa di Milano, devono intendersi così rettificate: « Kr. D. » 90,67 anzichè 90,77 e « Kr. N. » 87,68 anzichè 87,78.

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Manfredonia (Foggia).**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 330.140101 in data 20 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico vacante nel comune di Manfredonia;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Antonio Dessena, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Antonio Dessena è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Manfredonia il vice prefetto dott. Francesco Indraccolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° marzo 1956

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(961)

---

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico igienista scolastico vacante nel comune di Cagliari.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 340.3.12245 in data 16 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico igienista scolastico vacante nel comune di Cagliari;

Vista la nota del Prefetto di Cagliari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Senio Princivalle, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Senio Princivalle è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico igienista scolastico vacante nel comune di Cagliari il vice prefetto ispettore dott. Onofrio Galletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° marzo 1956

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(962)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado iniziale**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe 4ª.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

*a*) a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

*b*) a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

*c*) a 45 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanna per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

*d*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*e*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) a *e*) si cumulano tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945, di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 251.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo per i reggenti non di ruolo di segreterie comunali in servizio alla data della pubblicazione del presente bando, che abbiano prestato due anni di ininterrotto e lodevole servizio, per i quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile, debbono pervenire alla Prefettura della provincia in cui il candidato risiede entro il termine perentorio di giorni cinquanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande, gli aspiranti debbono indicare chiaramente le loro generalità e il loro domicilio e devono altresì dichiarare:

la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3 possono essere ammessi al concorso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dalla Prefettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

*a*) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

*b*) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore; diploma del corso di perfezionamento per segretario comunale, ecc.);

*c*) i documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 5, n. 6 e dall'art. 8;

*d*) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di 35 anni;

*e*) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

*f*) talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 300, quale tassa di concorso, intestato alla Prefettura della Provincia nella quale risiede il candidato, con la indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello Stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200 per ciascun foglio, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 100, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalle sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti oppure l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione sommaria dell'invalidità nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità.

I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento adottato dall'apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dei territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tali circostanze mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia dove risiedono. I profughi dell'Africa italiana devono presentare il provvedimento del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e delle stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni 30, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 100 e legalizzati dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare, o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi dell'art. 131, n. 3 e 15, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico

militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto;

6) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 6.

Il servizio prestato in qualità di segretario comunale reggente e quello di impiegato comunale di ruolo dovrà essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 rispettivamente dal prefetto della Provincia e dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 5, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali o in qualità di segretario comunale reggente sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti 2), 3) e 5), del precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 3.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 6 marzo 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(981)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Diario delle prove, scritta e grafica, del concorso per esami a sette posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo B, grado 11°).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, col quale è stato indetto — fra l'altro — un concorso per esami a sette posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°);

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove, scritta e grafica, del concorso di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1955;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le prove, scritta e grafica, del concorso per esami a sette posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1954, avranno luogo in Firenze, nei locali del detto Istituto, via Cesare Battisti n. 12, alle ore 8 dei giorni 23 e 24 marzo 1956.

Roma, addì 3 marzo 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(1021)

**Diario delle prove, scritta e grafica, del concorso per esami a sei posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo B, grado 11°).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, col quale è stato indetto — fra l'altro — un concorso per esami a sei posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°);

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove, scritta e grafica, del concorso di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1955;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le prove, scritta e grafica, del concorso per esami a sei posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1954, avranno luogo in Firenze, nei locali del detto Istituto, via Cesare Battisti n. 12, alle ore 8 dei giorni 21 e 22 marzo 1956.

Roma, addì 3 marzo 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(1022)

## PREFETTURA DI CREMONA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 45813 in data 30 dicembre 1954, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 ottobre 1955, numero 340.2.25/12464 modificato con successivo decreto prefettizio in data 19 gennaio 1956; n. 38520;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Grassi Maria Andreina | punti 62,134 | su 100 |
| 2. Bombelli Renata | » 55,940 | » |
| 3. Zucchi Laura | » 53,755 | » |
| 4. Tinelli Rita | » 53,422 | » |
| 5. Anelli Maria | » 53,237 | » |
| 6. Mazzini Ernesta | » 51,511 | » |
| 7. Piantelli Giovanna | » 51,029 | » |
| 8. Turci Luigi | » 50,976 | » |
| 9. Galmozzi Dina | » 50,822 | » |
| 10. Turrini Ester | » 50,522 | » |
| 11. Vignati Giuseppina | » 50,462 | » |
| 12. Turci Adelaide | » 50,439 | » |
| 13. Vacchelli Marcella | » 50,372 | » |
| 14. Serventi Lidia | » 50,207 | » |
| 15. Tosi Luisa | » 50,117 | » |
| 16. Freri Bruna | » 50,101 | » |
| 17. Zambelli Pier Teresa di Achille | » 50,062 | » |
| 18. Martani Maria | » 50,054 | » |
| 19. Rabitti Adele | » 50,000 | » |
| 20. Martani Meraviglia | » 49,811 | » |
| 21. Rozzi Adelia | » 49,625 | » |
| 22. Zambelli Teresa fu Luigi | » 49,441 | » |
| 23. Vettovalli Velia | » 49,250 | » |
| 24. Salamoni Alba | » 49,125 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. Pollaci Maria | punti | 48.968 | su 100 |
| 26. Colosio Carmela | » | 48,960 | » |
| 27. Rigattieri Leandrina | » | 48,949 | » |
| 28. Conter Giulia | » | 48,809 | » |
| 29. Brambillaschi Luigia | » | 48,750 | » |
| 30. Croccà Giuseppina | » | 48,717 | » |
| 31. Tengattini Rosa | » | 48,709 | » |
| 32. Cassanelli Laura | » | 48,100 | » |
| 33. Zilli Adele | » | 47,877 | » |
| 34. Parisi Anna Maria | » | 47,812 | » |
| 35. Dalla Turca Erminia | » | 47,630 | » |
| 36. Veronesi Iris | » | 47,446 | » |
| 37. Mazzetti Caterina | » | 47,247 | » |
| 38. Bragalanti Adelaide | » | 47,159 | » |
| 39. Maggi Vittorina | » | 47,153 | » |
| 40. Capelli Silvana | » | 46,792 | » |
| 41. Frigoli Imode | » | 46,739 | » |
| 42. Chiari Maurilia | » | 46,699 | » |
| 43. Generali Maria | » | 46,482 | » |
| 44. Zanardi Edvige | » | 46,479 | » |
| 45. Sarenni Luisa | » | 46,357 | » |
| 46. Magni Anna | » | 46,125 | » |
| 47. Ferrari Alessandra | » | 46.025 | » |
| 48. Losio Maria | » | 46,019 | » |
| 49. Conti Clara | » | 45,998 | » |
| 50. Panelli Ermelinda | » | 45,880 | » |
| 51. Preti Elvira | » | 45,534 | » |
| 52. Gianoli Edda | » | 45,250 | » |
| 53. Roncaglio Nella | » | 45,124 | » |
| 54. Mometti Alessandra | » | 45,000 | » |
| 55. De Franceschi Irma | » | 44,651 | » |
| 56. Maestroni Serafina | » | 44,271 | » |
| 57. Dalla Savina Silvia | » | 44,258 | » |
| 58. Meloni Silvia | » | 44,203 | » |
| 59. Vailati Facchini Angela | » | 43,956 | » |
| 60. Stagnati Dina | » | 43,950 | » |
| 61. Contini Maria Anna | » | 43,816 | » |
| 62. Bragadini Liliana | » | 43,641 | » |
| 63. Turrini Francesca | » | 43.258 | » |
| 64. Grossi Piera | » | 43,217 | » |
| 65. Fiorentini Teresa | » | 43,000 | » |
| 66. Rustici Erminia | » | 42.989 | » |
| 67. Cavagnera Lucia | » | 42,909 | » |
| 68. Lodi Antonietta | » | 42.795 | » |
| 69. Cavalli Carolina | » | 42.338 | » |
| 70. Covelli Anna | » | 42,333 | » |
| 71. Marchi Mirella | » | 42,181 | » |
| 72. Federici Adelaide | » | 41,905 | » |
| 73. Assandri Anna | » | 41,826 | » |
| 74. Fantin Anna | » | 41,311 | » |
| 75. Asinari Caterina | » | 40,909 | » |
| 76. Mori Lidia | » | 40.247 | » |
| 77. Sbolli Emma | » | 40,144 | » |
| 78. Grezzi Ave | » | 39.571 | » |
| 79. Ormi Silvia | » | 39,530 | » |
| 80. Salvi Giuseppina | » | 39.490 | » |
| 81. Lodi Amalia | » | 38.938 | » |
| 82. Lombardi Velia | » | 38,716 | » |
| 83. Massironi Paolina | » | 38.218 | » |
| 84. Fialdini Egle | » | 38,214 | » |
| 85. Grenzi Clementina | » | 37.832 | » |
| 86. Rognoni Elisa | » | 37,064 | » |

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 22 febbraio 1956

*Il prefetto*: DAL CORTIVO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti, che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 45813 in data 30 dicembre 1954;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoscritte candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Grassi Maria Andreina: condotta di Robecco d'Oglio;
2) Bombelli Renata: condotta di Crema, frazione S. Bernardino;
3) Zucchi Laura: condotta di Vescovato 2ª, frazione Ca' de' Stefani;
4) Tinelli Rita: condotta di Pieve d'Olmi;
5) Anelli Maria: condotta di Casaletto Vaprio.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 22 febbraio 1956

*Il prefetto*: DAL CORTIVO

(1001)

---

## PREFETTURA DI CATANIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 24444 Div. 3ª-San. in data 23 maggio 1954, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1952 e del 30 novembre 1953;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.20/13716 in data 3 marzo 1955;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per l'idoneità del concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Scarpinati dott. Giuseppe | punti | 56,593 | su 100 |
| 2. Ciulla dott. Giuseppe | » | 55,456 | » |
| 3. Cantarella dott. Antonino | » | 55,300 | » |
| 4. Salerno dott. Salvatore | » | 54,956 | » |
| 5. Bisazza dott. Vincenzo | » | 54,262 | » |
| 6. Mazzone dott. Salvatore | » | 53,537 | » |
| 7. Andaloro dott. Cataldo | » | 53,043 | » |
| 8. Nicotra dott. Domenico | » | 52,625 | » |
| 9. Patanè dott. Mario | » | 52,100 | » |
| 10. Del Campo dott. Francesco | » | 50,200 | » |
| 11. Castiglione dott. Francesco | » | 49,237 | » |
| 12. Emmi dott. Egidio | » | 48,556 | » |
| 13. Billotta dott. Vincenzo | » | 48,012 | » |
| 14. Barchitta dott. Gaetano | » | 47,887 | » |
| 15. Dell'Agli dott. Giuseppe | » | 47,187 | » |
| 16. Tamburino dott. Croce | » | 47,093 | » |
| 17. Intrigliolo dott. Giovanni | » | 46,843 | » |
| 18. Scalisi dott. Antonino | » | 46,818 | » |
| 19. Zagarrigo dott. Calogero, precede perchè ammogliato con un figlio e per età | » | 46,737 | » |
| 20. Allegra dott. Giuseppe | » | 46,737 | » |
| 21. Allegrini dott. Gastone | » | 46,650 | » |
| 22. Motta dott. Salvatore | » | 46,375 | » |
| 23. Maniscalco dott. Calogero | » | 46,168 | » |
| 24. Occhipinti dott. Giovanni | » | 46,162 | » |
| 25. Mangiameli dott. Antonino | » | 46,037 | » |
| 26. Ioppolo dott. Rosario | » | 45,837 | » |
| 27. Caglia dott. Nunzio | » | 45,581 | » |

| | | |
|---|---|---|
| 28. Fichera dott. Nunziato, precede per età | punti 44,575 | su 100 |
| 29. Pirrè dott. Giovanni | » 44,575 | » |
| 30. Asta dott. Carmelo | » 44,350 | » |
| 31. Gangi Climenti dott. Giuseppe | » 43,893 | » |
| 32. Turrisi dott. Antonino | » 43,825 | » |
| 33. Dell'Erba dott. Salvatore | » 43,575 | » |
| 34. Cartella dott. Ignazio | » 43,381 | » |
| 35. Messina dott. Francesco | » 42,468 | » |
| 36. Bivona dott. Giovanni | » 42,425 | » |
| 37. Grasso dott. Francesco | » 40,543 | » |
| 38. Isgrò dott. Salvatore | » 40,237 | » |
| 39. Alosi dott. Salvatore | » 39,662 | » |
| 40. Andolina dott. Carmelo | » 38,500 | » |
| 41. Bologna dott. Salvatore | » 37,150 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 18 gennaio 1956

*Il prefetto*: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 24444 in data 23 maggio 1954, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per le seguenti condotte veterinarie vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1952 e del 30 novembre 1953; Adrano, Catania (due posti di veterinario in prova), Militello Val Catania, Palagonia);

Visto il decreto prefettizio n. 55012 in data 18 gennaio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione della sede richiesta in ordine di preferenza;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnata:

1) Scarpinati dott. Giuseppe fu Giuseppe: Catania (1° posto);
2) Ciulla dott. Giuseppe fu Vincenzo: Catania (2° posto);
3) Cantarella dott. Antonino di Giuseppe: Militello Val Catania;
4) Salerno dott. Salvatore fu Giuseppe: Adrano;
5) Mazzone dott. Salvatore di Salvatore: Palagonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 14 febbraio 1956

*Il prefetto*: BELLISARIO

(999)

## PREFETTURA DI NAPOLI

**Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1954.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto n. 340.2.48.10744 dell'11 ottobre 1955, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, riguardante la nomina della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1954;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del segretario della Commissione, dott. Elio Cantore;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Lessona, segretario di prefettura è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Elio Cantore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Napoli.

Napoli, addì 21 febbraio 1956

*Il prefetto*: DIANA

(880)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.